

Prot. n° 4210/p/ep

Roma, 23 dicembre 2009

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 414

Oggetto: Responsabilità solidale.

Si trasmette copia della sentenza in data 6 novembre 2009 emessa in tema di responsabilità solidale dal Tribunale di Bolzano – sezione Lavoro.


La sentenza ha affermato che la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del noto decreto legislativo n. 276 del 2003 si applica anche alle pubbliche amministrazioni appaltanti in caso di inadempienza delle imprese appaltatrici verso i lavoratori da esse dipendenti.

Con l'occasione si rinnova la richiesta di inviare alla Cnce copia delle sentenze che possano, in modo diretto o indiretto, interessare il sistema delle Casse Edili.

Con i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Armido Frezza



All. 1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bolzano, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Lorenzo Puccetti, all'udienza del 06.11.2009, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate da parte ricorrente ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 comma 2' c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente

Sentenza

nella causa di lavoro nr.91/2009 r.g.I., promossa da:

D., E. K., rappresentate e difese dall'avv. G.L.

ricorrente

contro

C.S.

convenuta contumace

COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI BOLZANO, in persona del Commissario pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato di Trento;

convenuto

In punto: differenze retributive; responsabilità solidale dell'ente Pubblico appaltante in ordine alla regolarizzazione retributiva, contributiva assicurativa e previdenziale

Fatto e diritto

Non è contestato fra le parti che le ricorrenti hanno svolto attività di pulizie quali dipendenti della C.S. appaltatrice del servizio di pulizie presso il Commissariato di Governo di Bolzano, circostanza peraltro confermata all'odierna udienza dal responsabile dell'ufficio appalti del Commissariato del Governo dott. XY. In relazione all'estensione temporale dell'orario di lavoro svolto dalle ricorrenti, in difetto di specifica contestazione da parte del convenuto, deve ritenersi corretto il calcolo di cui all'allegato conteggio sindacale con conseguente quantificazione della retribuzione spettante in €5144,57 per la D. e di €4.317,65 per la E. K.

Premesso che la domanda azionata in via subordinata ex art. 1676 c.c., istituito in astratto applicabile anche alla P.A. (cfr. Cass. 335/72001 est. Prestipino), non potrebbe trovare comunque accoglimento risultando ex tabulas (cfr doc. 5 ricorrente, doc. 1 convenuta) per ultimo pagamento effettuato in favore della C. S. risale alla data del 14.02.2008 e quindi prima dell'atto di formale messa in mora da parte delle ricorrenti del Commissariato del Governo risalente alla data del 04.07.2008 (cfr.doc. 4 ricorrente) e che le somme dovute dal Commissariato del Governo alla C.S. erano già tate pignorate all'epoca da terzo debitore E. s.p.a., occorre accertare se la speciale responsabilità solidale prevista ex art 29 comma 2 Dlgs. n. 276/2003 sia applicabile anche agli appalti delle P.A..

L'art. 29 comma 2' del D.lgs. 276/2003 dispone testualmente: "In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione Dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti

A parere del giudice, la norma non fa alcuna distinzione tra committente pubblico e committente privato, né tra contratto pubblico di appalto servizi (disciplinato dal D.lgs. 163/2006) e contratto di appalto di diritto di comune (disciplinato dagli artt. 1655 e ss. c.c.).

E' vero, invece, che l'art. 1 comma 2' del D.lgs. 276/2003 dispone espressamente che "Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.

Tale disposizione prima facie sembrerebbe escludere l'applicazione dell'intero D.lgs. 276/2003 non solo al personale delle pubbliche Amministrazioni, ma anche alle pubbliche Amministrazioni tout court. Il decreto legislativo delegato tuttavia deve sempre essere letto alla luce della legge delega, al fine di salvaguardarne una interpretazione conforme alla Legge Fondamentale e in particolare al disposto dell'art. 76 Cost..

L'art. 6 della legge delega n. 30/2003 stabiliva che "le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate". Le disposizioni degli artt. da 1 a 5 riguardavano: delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro (art. 1), delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio (art. 2), delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale (art. 3), delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite (art. 4), delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro (art. 5). L'art. 6 della legge delega si poneva, dunque, come deroga espressa alla previsione dell'art. 2 comma 2' del D.lgs. 165/2001 - che prevede, in via generale, che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e delle leggi sul lavoro subordinato nell'impresa; il legislatore delegato è stato quindi autorizzato ad escludere l'applicazione dei decreti delegati "al personale delle pubbliche amministrazioni" (art. 6 L. 30/2003), cioè ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

Interpretando le disposizioni del decreto delegato, e in particolare l'art. 1, comma 2, del D.lgs. 276/2003 alla luce della legge delega, deve ritenersi che la corretta interpretazione è quella che considera l'espressione "le pubbliche amministrazioni e ... il loro personale" come un'endiadi, che sta per l'espressione "il personale delle pubbliche amministrazioni", in conformità al dettato dell'art. 6 della legge delega.

Pertanto il riferimento dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 276/2003 alle Pubbliche Amministrazioni non può che essere riferito alle stesse in qualità di datori di lavoro pubblici, proprio per esplicitare con chiarezza l'impossibilità, per le Amministrazioni, di utilizzare le nuove forme contrattuali flessibili introdotte dalla Legge Biagi. (lavoro a chiamata temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio, a prestazioni ripartite, ecc.), se non espressamente richiamate (come accade ad esempio all'art. 86 comma 9' in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato).

La locuzione dell'art. 1 comma 2 cit., invece, non può ritenersi riferita alle pubbliche Amministrazioni nel loro ruolo istituzionale (cfr. C.d.A. Torino 22.09.2009, C.d.A. Milano 07.11.2008, Trib. Pavia 29.4.2006, Trib. Ancona 13.6.2006), che non possono ritenersi escluse tout court dall'applicazione dell'intero, Dlgs. 276/2003, come vorrebbe l'Amministrazione: così non può essere, anche perché è lo stesso decreto delegato che individua nelle pubbliche Amministrazioni il soggetto attivo di importanti discipline dallo stesso regolate (cfr. art 6 che autorizza le Università pubbliche, i. Comuni, le Camere di Commercio e gli istituti di scuola secondaria statale a svolgere attività di intermediazione del personale; art. 76 che abilita le Direzioni provinciali del lavoro, le Province e le Università pubbliche alla certificazione dei contratti di lavoro).

Quanto poi all'art. 29 comma 2' del D.lgs. 276/2003, esso si applica al "committente imprenditore o datore di lavoro": la norma fa riferimento al committente che è anche datore di lavoro o imprenditore, il che significa che la responsabilità solidale non si pone in capo al committente di opere o di servizi che non sia imprenditore o datore di lavoro (si pensi al committente privato, senza dipendenti, che stipula un appalto per la costruzione di una casa sul suo terreno); certamente, la norma non richiede che il committente sia datore di lavoro dei lavoratori che invocano la sua responsabilità solidale, perché in questo caso si profilerebbe la sua responsabilità diretta per le obbligazioni retributive verso i propri dipendenti.

Se è ovvio che il Commissariato del Governo non è un imprenditore è altrettanto incontestabile che sia datore di lavoro del personale assunto nelle forme del rapporto di pubblico impiego: tanto basta per affermare la responsabilità dell'appellante, in solido con la C.S. per i trattamenti retributivi dovuti da questa ai suoi dipendenti impegnati nell'appalto dei servizi di pulizia dei locali del Commissariato di Governo entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 comma 2, D.Lgs. 276/2003.

Le spese processuali (scagione da € 5.200,00 ad € 25.900,00) vanno poste a carico delle convenute soccombenti e distratte a favore del procuratore delle ricorrenti antistatario.

PQM

Il Giudice del Lavoro,

definitivamente pronunciando nella causa 91/2009 r.g.l ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede

condanna

le convenute, in solido fra loro, al pagamento a titolo di crediti retributivi non corrisposti in favore di D. dell'importo di €5.144,57 e di E: K. di €4.371,65, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa

condanna

le convenute, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali del convenuto, che liquida nell'intero nel complessivo importo di € 1600,00 di cui € 600,00 per onorari di avvocato ed € 1000,00 per diritti di procuratore, oltre al 12,5% per spese generali IVA e CAP con distrazione a favore dell'avv. G. L. antistatario
Ordina l'immediato deposito della sentenza in cancelleria

Bolzano, 6 novembre 2009

Il Cancelliere 19 Giudice del Lavoro

Lorenzo Puccetti

Atto depositato in cancelleria addi 06.11.2009